

ziale non adempie a questo suo dovere, oltre all'azione giuridica inerente al titolo d'acquisto dovrà avere, per disposizione espressa del regolamento, in conformità del principio anzidetto, anche il ricorso amministrativo alla Commissione centrale, la quale dovrà ricevere dal regolamento medesimo anche questa attribuzione di approvare direttamente il contratto riconoscendolo regolare.

E poniamo che l'aggiudicatario non volesse valersi di questo spediente amministrativo, o che la stessa Commissione centrale frapponesse ritardi, ovvero dichiarasse male a proposito, irregolare e nulla per difetto di forma l'avvenuta aggiudicazione, chi non vede, che l'aggiudicatario avrebbe diritto di provvedersi in via giuridica? I tribunali, riconoscendo valido e regolare il contratto, ne dichiarerebbero la validità, lo renderebbero esecutorio, la sentenza tiene luogo della ricognizione ingiustamente denegata dal contraente. E, ripeto, a tali concetti dovrà in questa parte informarsi il regolamento.

**CORRENTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'ha domandata prima l'onorevole Asproni.

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze* Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il signor presidente del Consiglio.

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* Tutte le raccomandazioni dell'onorevole Pescatore tendono a dire che l'atto sia valido, sia esecutorio indipendentemente dall'approvazione della Commissione.

Ora, l'atto di aggiudicazione è valido, nè altrimenti può essere eseguito, salvo l'approvazione della Commissione; dunque finchè questa approvazione non sia concessa, e concessa se non dalla Commissione locale, almeno dalla Commissione centrale, come accennava l'onorevole Pescatore, egli è certo che quello che ha l'atto di aggiudicazione non ha un atto che sia valido; dunque tutto ciò che mira alla validità di quest'atto non può essere opera di regolamento, ma deve essere necessariamente determinato dalla legge.

Ora l'onorevole Pescatore diceva: nel caso che le Commissioni locali non abbiano approvato, allora è il caso che basti la Commissione centrale.

Io non osteggio nemmeno quest'idea; io divido anche il pensiero di far deliberare sopra questo stesso oggetto la Commissione superiore tuttavolta che la Commissione locale non voglia o non possa, per cause che sono anche indipendenti dalla sua volontà, approvare o disapprovare il contratto; ma io sostengo che ciò deve essere chiaramente spiegato nella legge. Perciò io non avrei difficoltà alcuna di dichiarare: se trascorsi 10 giorni le Commissioni locali non hanno approvato, nè ricusata l'approvazione, allora potrà l'aggiudicatario

ricorrere alla Commissione centrale, la quale entro altri 8, 10, 12 giorni, al termine che crederà la Camera di fissare, dovrà essa stessa provvedere.

In questo modo credo che si raggiunga l'intento che si propone l'onorevole Pescatore, e credo anche quello che si propone la Commissione.

Non si tratta che di ordinare il modo con cui si possa essere sicuri che un atto quando è stato approvato o disapprovato possa essere valido o non valido.

**CORTESE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Prima di lui l'aveva domandata l'onorevole Correnti, poi l'onorevole Ferraris, e prima di tutti l'onorevole Asproni.

**ASPRONI.** Io son pronto a cederla all'onorevole Correnti. Non volevo che dichiararmi avverso all'ingerenza della Commissione superiore.

**CORRENTI.** La Commissione aveva vedute le difficoltà poste ora innanzi dall'onorevole presidente del Consiglio, ma essa non era tenuta a risolverle; perchè, nello stato attuale delle cose che avviene? Avviene che l'aggiudicazione non basta, che è necessaria l'approvazione del Ministero, e che nessun tempo è assegnato per questa approvazione definitiva del Ministero senza la quale l'atto non è esecutivo. Ora non era la Commissione tenuta a far quello che non ha fatto nell'attuale legislazione; ma ha studiato un congegno che producesse l'effetto senza il pericoloso partito (mi perdoni l'onorevole presidente del Consiglio) di ritenere per approvazione, anche la negligenza, anche la trascuranza, anche forse la frode.

Ecco come: Si è detto che entro 8 giorni dalla presentazione dell'attestato della tesoreria comprovante il fatto versamento, il prefetto rilascerà all'acquirente un estratto del processo verbale di aggiudicazione relativo al lotto acquistato, da esservi almeno sommariamente descritto; e quanto poi al decreto di esecutorietà era il prefetto che avrebbe naturalmente sollecitato l'approvazione del Ministero.

Non ha creduto la Commissione di andare al di là di questo controllo, e di spingere le cose fino a dare all'atto stesso, a cefalo e senza esame, una piena esecutorietà, e ciononostante si potrebbe trovare il rimedio, ed anzi è già trovato nel progetto di legge; il rimedio cioè che l'aggiudicatario potrà esigere dalla Commissione anche giudizialmente l'approvazione. Se ci si chiede perchè ci siamo obbligati, noi domanderemo la ragione per cui non si vuole approvare questa nostra proposta.

Quindi non mi pare che sia disarmato l'aggiudicatario, come parve al presidente del Consiglio.

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* Se la Commissione crede di dare questo diritto, anche a questo non mi oppongo. La sola cosa a cui mi opponeva era di lasciare indecisa questa cosa, perchè potrebbe verificarsi forse più sovente di quello che suppo-